

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «prodotto composto»: prodotto composto come definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
2. «prodotti composti a lunga conservazione»: prodotti che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate.

*Articolo 3***Prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere**

1. I prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate ed elencati nell'allegato sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a condizione che soddisfino tutte le seguenti prescrizioni:
  - a) sono conformi alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
  - b) tutti i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione sono stati sottoposti a un trattamento a norma dell'articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
  - c) sono identificati come destinati al consumo umano; e
  - d) sono imballati o sigillati in maniera sicura.
2. Al momento dell'immissione in commercio, i prodotti composti a lunga conservazione di cui al paragrafo 1 sono accompagnati da un attestato privato conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione <sup>(7)</sup>.

*Articolo 4***Controlli ufficiali sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere**

1. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali sui prodotti composti a lunga conservazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in base al rischio e con frequenza adeguata, prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati in uno dei seguenti luoghi all'interno del territorio doganale dell'Unione:
  - a) il luogo di destinazione;
  - b) il punto di immissione in libera pratica nell'Unione;
  - c) i depositi o i locali dell'operatore responsabile della partita.
3. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2017/625.

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

